

N. R.G. 2178/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Volontaria Giurisdizione CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Anna Maria Rossi,
sciogliendo la riserva assunta in data 1 ottobre 2019;

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, (nuovamente) depositato in data 17 aprile 2019 dal Sig. EL GOURCH HAMID (LGRHMD73S09Z330F), con l'assistenza dell'Avv. Cinzia Gordini;
preso atto della lieve rimodulazione del piano operata in corso di procedimento, in ragione degli effetti del pignoramento mobiliare nel frattempo ottenuto dal creditore principale, e quindi della attuale conformazione della proposta,

vista la relazione dei gestori della crisi come precisata con la integrazione depositata il 5.8.2019

OSSERVA

La proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, atteso che:

- il proponente non è fallibile, non ha fatto ricorso nel quinquennio ai procedimenti previsti dal capo I della legge 3 del 2012, (sotto questo profilo, si rileva che non è di ostacolo alla ammissibilità della istanza, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), L.3 del 2012, la precedente presentazione da parte del debitore El Gouch Hamid, unitamente al coniuge [REDACTED] di altra domanda di risoluzione del sovraindebitamento, operando la preclusione solo quando il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, vedi Cass.4500 e 30534 del 2018, tra le altre), e non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 o 14 bis L.3 del 2012;
- il proponente è consumatore e le obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, sono state contratte per far fronte ad esigenze personali e non invece in un'attività d'impresa o professionale propria, (così Cass.1869 del 2016): l'obbligazione di maggior rilievo è il residuo debito conseguente al mutuo ipotecario contratto per acquistare un appartamento destinato ad abitazione familiare, che è stato oggetto di esecuzione forzata, e venduto per una somma di gran lunga inferiore a quella a suo tempo pagata dal proponente;
- il proponente si trova in una condizione di sovraindebitamento, inteso sia come squilibrio oggettivo tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte, sia come definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, attese le condizioni personali, di età, e reddituali.

Il piano è così articolato:

- il proponente mette a disposizione dei creditori il TFR maturato fino alla data di approvazione, (o meglio omologa) del piano, oltre ad euro 250 mensili dalla data di estinzione della vertenza transatta con Capital Mortgage fino alla udienza del 1 ottobre, (quindi complessivamente 500,00



euro, per i mesi di agosto e settembre 2019), oltre ad €.261,00 mensili per i successivi quattro anni;

- la somma disponibile consente: il pagamento integrale dei due crediti in prededuzione: (Occ e difensore); il pagamento del 50 % ai creditori privilegiati (senza alcuna previsione di pagamento per il residuo 50 % declassato); il pagamento dell'8 % ai chirografari;
- l'OCC in esito ad una accurata disamina e dando conto delle verifiche effettuate attesta la veridicità della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria rappresentata dal proponente, e la fattibilità del piano, esprimendo un giudizio positivo sia sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore sia sul piano prospettato;
- si precisa che l'attuale formulazione della proposta del debitore si rinviene nei dati numerici riportati a pag.3 della memoria integrativa del Gestore della Crisi; la parte richiedente non ha depositato un proprio atto di precisazione della proposta, ma l'avv.Gordini in sede di udienza ha fatto riferimento specifico al quadro riportato nell'atto dei gestori, che rappresenta quindi la proposta del debitore.

E' stata data rituale comunicazione ai creditori della proposta e del decreto (cfr. originale di notifica in atti), e non sono state radicate opposizioni: si precisa in proposito che il difensore dell'INPS presente all'ultima udienza ha semplicemente dichiarato di riportarsi *"alla opposizione già espressa richiamando una PEC inviata all'avv. Fabiocchi in cui l'INPS esprimeva parere sfavorevole alla proposta del piano in quanto inadeguata ai fini del soddisfacimento delle pretese creditorie dell'INPS"*, ma ciò non vale a radicare una opposizione, in mancanza di rituale costituzione in giudizio, e presentazione delle ragioni in diritto della opposizione, consentita dall'art.12 bis della legge 3 del 2012, comma 4, al fine di rappresentare la maggior convenienza della ipotesi liquidatoria rispetto al piano, argomento non trattato dall'INPS;

conclusivamente, visto l'art. 12 bis Legge n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da El Gouch Hamid, come appare numericamente evidenziato e precisato con la memoria depositata dal gestore il 5.8.2019, a pag.3;

DISPONE

- che il gestore nominato dall'OCC provveda:
al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine indicato nella proposta, con un primo pagamento di quanto disponibile, e mediante riparti semestrali di cui darà evidenza nel fascicolo telematico, a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012.
- che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;
- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Bologna,.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed ai gestori della crisi, i quali ultimi provvederanno alla comunicazione ai creditori.



Bologna, 9/10/2019

Il Giudice
dott. Anna Maria Rossi

